

monitorio



15758-20

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

TA

Composta da

Luca Ramacci - Presidente -
Angelo Matteo Socci - Consigliere -
Stefano Corbetta - Consigliere -
Gianni Filippo Reynaud - Relatore -
Ubalda Macri - Consigliere -

Sent. n. sez. 263
UP - 30/01/2020
R.G.N. 42722/2019

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 03/12/2018 della Corte di appello di Roma

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta Marinelli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

In caso di diffusione del
presente provvedimento
ommettere la generalità e
gli esiti dell'identificativo.
a norma dell'art. 52
d.lgs. 130/2003 in quanto:
 dispensa d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

IL CANCELLIERE ESPERTO
Luana Marinelli

Ry

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 24 gennaio 2018, resa in camera di consiglio, la Corte d'appello di Roma ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'odierno ricorrente, ex art. 129 cod. proc. pen., per estinzione dei reati a lui ascritti e ritenuti con la sentenza di condanna di primo grado dal medesimo appellata (vale a dire i delitti di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, di percosse e minacce).

2. A mezzo del difensore fiduciario, avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione all'omessa notifica, nei propri confronti e al difensore, della citazione a comparire nel giudizio d'appello, dove – si allega – egli avrebbe rinunciato alla prescrizione avendo interesse ad ottenere una pronuncia di proscioglimento nel merito anche in relazione agli effetti che la stessa spiegherebbe nel parallelo procedimento disciplinare avviato in relazione ai medesimi fatti. Nella procura speciale conferita al difensore per la proposizione del presente ricorso, l'imputato ha infatti dichiarato di rinunciare alla prescrizione del reato.

Il ricorrente aggiunge di essere venuto a conoscenza della sentenza soltanto in data 10 giugno 2019, con la notifica del provvedimento amministrativo di riassunzione del procedimento disciplinare che ad essa faceva riferimento e, pertanto, chiede, ex art. 175 cod. proc. pen., di essere restituito nel termine per la proposizione del presente ricorso per cassazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In via preliminare, rileva il Collegio che l'imputato non dev'essere restituito nel termine per impugnare la sentenza pronunciata dalla Corte d'appello di Roma in data 3 dicembre 2018, che è stata emessa, *de plano*, in camera di consiglio senza che all'imputato risulti notificato l'avviso di deposito ovvero la copia del provvedimento.

Al di là di quanto più oltre si dirà con riguardo all'illegittimità della pronuncia per non essere prevista la possibilità di decisione *de plano*, non v'è dubbio che, secondo le regole generali, il termine di impugnazione per i provvedimenti emessi in camera di consiglio decorra «dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito del provvedimento» (art. 585, comma 2, lett. a, cod. proc. pen.), sicché per l'imputato lo stesso non è decorso. Ed invero, come detto, non risulta agli atti che sia stata effettuata alcuna notificazione circa l'emissione della

sentenza qui impugnata e, per contro, dalla contestazione disciplinare dell'8 giugno 2019 della Questura di Frosinone, notificata il successivo 10 giugno ed allegata al ricorso, può in effetti ricavarsi come l'imputato sia venuto a conoscenza della sentenza impugnata soltanto con la notificazione di tale provvedimento, in cui la stessa, indicata come divenuta irrevocabile il 22 dicembre 2018, viene richiamata a fondamento della prosecuzione del giudizio disciplinare.

Detta mancata notificazione ha impedito il formarsi del giudicato ed il decorso del termine per proporre impugnazione con conseguente tempestività del presente ricorso senza che sia necessario un provvedimento di restituzione nel termine. Ed invero, in tema di impugnazioni, l'istituto della restituzione nel termine presuppone che si sia formato il titolo esecutivo a seguito della rituale notifica del provvedimento avverso il quale si intende proporre impugnazione, mentre va proposta l'impugnazione tardiva qualora si adduca l'esistenza di una invalidità che ha impedito la formazione del titolo anzidetto (Sez. 6, n. 18198 del 21/03/2018, K., Rv. 272907; v. anche Sez. 4, n. 39766 del 26/10/2011, Franzé, Rv. 251927; Sez. 2, n. 36488 del 22/09/2011, Agazzi, Rv. 2510729).

2. Ciò premesso, il ricorso è fondato.

Secondo il pacifico orientamento di questa Corte, nel giudizio d'appello non è consentita la pronuncia di sentenza predibattimentale di proscioglimento ai sensi dell'art. 469 ovvero dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 33741 del 04/05/2016, Ventrella, Rv.267498; Sez. 6, n. 50013 del 24/11/2015, Capodicasa, Rv. 265700; Sez. 6, n. 28478 del 27/06/2013, Corsaro, Rv. 255862). Non v'è dubbio, pertanto, che la sentenza predibattimentale di appello, di proscioglimento dell'imputato per intervenuta prescrizione, emessa *de plano*, sia viziata da nullità assoluta ed insanabile, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b) e c), e 179, comma 1, cod. proc. pen. (cfr. Sez. U, n. 3027 del 19/12/2001, dep. 2002, Angelucci, Rv. 220555; Sez. 6, n. 50013 del 24/11/2015, Capodicasa, Rv. 265700; Sez. 6, n. 10960 del 25/02/2015, Tavecchio, Rv. 262833; Sez. 6, n. 28478 del 27/06/2013, Corsaro, Rv. 255862; Sez. 2, n. 42411 del 04/20/2012, Napoli, Rv. 254351; Sez. 6, n. 24062 del 10/05/2011, Palau Giovannetti, Rv. 250499).

3. E' oggi parimenti consolidato il principio secondo cui, nell'ipotesi di sentenza d'appello pronunciata "*de plano*" in violazione del contraddittorio tra le parti, che, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, dichiara l'estinzione del reato per prescrizione, la causa estintiva del reato prevale sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza, sempreché non risulti evidente la

prova dell'innocenza dell'imputato (Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269810; Sez. 2, n. 46776 del 26/09/2018, Vitolo, Rv. 274465).

Nella motivazione della decisione appena citata, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che l'art. 129 cod. proc. pen. «assolve a due funzioni fondamentali: la prima è quella di favorire l'imputato innocente, prevedendo l'obbligo dell'immediata declaratoria di cause di non punibilità "in ogni stato e grado del processo", la seconda è quella di agevolare in ogni caso l'*exitus* del processo, ove non appaia concretamente realizzabile la pretesa punitiva dello Stato [...] l'eventuale interesse dell'imputato a proseguire l'attività processuale, in vista di un auspicato proscioglimento con formula liberatoria di merito, sarebbe tutelato dalla possibilità di rinunciare alla prescrizione e deve bilanciarsi, alla luce della normativa vigente, con l'obiettivo, di pari rilevanza, della sollecita definizione del processo, che trova fondamento nella previsione di cui all'art. 111, secondo comma, Cost.» (Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli).

4. L'orientamento in parola riconosce, in via generale, che «un interesse concreto dell'imputato alla rinnovazione del giudizio di merito viziato da nullità assoluta per violazione del contraddittorio può giustificare la declaratoria di nullità e l'annullamento del provvedimento impugnato», mentre, «in difetto di una rinuncia espressa alla prescrizione, l'imputato non può pretendere la rinnovazione del giudizio di merito» (così, in motivazione, la citata sent. Iannelli; anche Sez. 3, n. 52834 del 31/05/2018, Caputo, Rv. 274562 riconosce che nel caso di rinuncia alla prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma settimo, cod. pen, l'imputato ha interesse all'annullamento della sentenza viziata).

Reputa, pertanto, il Collegio che, allorquando l'imputato, condannato in primo grado e ricorrente per cassazione avverso la sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato - emessa *de plano* in secondo grado, in violazione del contraddittorio - abbia rinunciato alla prescrizione e conseguentemente alleggi un interesse concreto ed attuale alla celebrazione del giudizio di appello da lui promosso, per ottenere una più favorevole pronuncia di proscioglimento nel merito, la sentenza impugnata dev'essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al giudice d'appello per la celebrazione del giudizio.

Come si è osservato, nel caso di specie ricorre questa situazione, avendo peraltro l'imputato espressamente rinunciato alla prescrizione, sicché deve provvedersi in tal senso.


P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Roma per il giudizio.

Così deciso il 30 gennaio 2020.


Il Consigliere estensore

Gianni Filippo Reynaud



Il Presidente

Luca Ramacci



Dispone, a norma dell'art. 52 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che - a tutela dei diritti o della dignità degli interessati - sia apposta a cura della cancelleria, sull'originale della sentenza, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati sulla sentenza.

Il Presidente
Luca Ramacci

